

IN BREVE n. 029-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

... bisogna amaramente constatare che i pensionati gravati dal contributo coatto di solidarietà (oltre che dalla mancata o ridotta perequazione) sono discriminati sia all'interno della propria omogenea categoria di pensionati con pensione ugualmente retributiva o mista, sia all'interno della più ampia categoria di contribuenti del Paese con analogo reddito.

Nei Paesi civili, invece (Francia, Spagna, Germania), ai pensionati è destinato un carico contributivo più leggero e di privilegio, in ragione delle oggettive debolezze connesse all'età avanzata ed ai deficit di salute.

Stefano Biasioli
Carlo Sizia
Michele Poerio

SENTENZA CONSULTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANCHE SULLA PEREQUAZIONE ex lege 147/2013

Con la stessa sentenza che ha dichiarato legittimo il prelievo di solidarietà la Corte Costituzionale (sentenza 173/2016) ha dichiarato non fondata anche l'ulteriore questione (sollevata dalla sola sezione contabile per la Regione Calabria) di legittimità costituzionale della «rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici» (di cui al comma 483 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013) in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

Legge 147/2013 art.1 comma 483.

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse.

Ciò in quanto si è ravvisato non un “blocco integrale” della rivalutazione (come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2015), bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza» (come già riconosciuto nella stessa sentenza n. 70 del 2015).

	2011	2012	2013	2014	2015/2018
Fonte normativa	L. 388/2000	DL 201/2011 - DL 65/2015		L. 147/2013	
sino a 3 volte il tratt.minimo	100%	100%	100%	100%	100%
sino a 4 volte il tratt.minimo	90%	40%		95%	95%
sino a 5 volte il tratt.minimo		20%		75%	75%
sino a 6 volte il tratt.minimo	75%	10%		50%	50%
oltre 6 volte il tratt.minimo		0%		€ 13,08	45%

➤ Attenzione: dal 2012 rivalutazione non per fasce, ma globale per trattamento complessivo.

Dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni prorogato dall'ultima legge di stabilità sino al 31 dicembre 2018. Per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95% dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 75%; adeguamento che scende al 50 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps.



***Perché le pensioni e i pensionati debbono essere sempre il pozzo dove pescare soldi per “bisogni” vari?
 Stop alle rapine !!!***

CONSULTA - ILLEGITTIMI I RINNOVI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA *fonte: Corte Costituzionale*

La Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.

Tuttavia la pronuncia di illegittimità costituzionale è stata limitata poiché l'illecito comunitario è stato cancellato, come da decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha interpretato la normativa comunitaria in materia di contratti a tempo determinato (sentenza Mascolo).

Difatti, per quanto riguarda il personale docente la normativa sulla "buona scuola" prevede la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sent. n.187 dep. il 20.07.2016 (documento 144)

Ma che dire degli innumerevoli incarichi libero professionali a medici e, talora, anche a personale ausiliario, in ospedali e Rsa, provvedimenti eccezionali e non rinnovabili (del rinnovo ne dovrebbe rispondere il DG...ma quando?) coi quali si tappano con diversi rinnovi i buchi di organico, anziché bandire regolari concorsi?

Da fatto eccezionale è ormai diventata una abitudine ...

Nella pubblica dipendenza l'assunzione lavorativa va fatta mediante la procedura concorsuale (articolo 97 Costituzione – art.35 DLgs 165/2001) anche per incarichi a tempo determinato anche usufruendo di graduatorie di precedenti concorsi.

DLgs 165/2001 Art. 36

c) **la prestazione** (incarichi con contratto in libera professione) **deve essere di natura temporanea** e altamente qualificata; **non è ammesso il rinnovo**; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico

anche le successive modifiche dell'articolo 36 (dlgs165 agg. 07/04/2015: art. 49 legge n.80/2006 - solo per rispondere ad «esigenze temporanee ed eccezionali» le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego.) ricordano che il reclutamento nel pubblico impiego deve essere fatto secondo le procedure concorsuali e ricorrendo a contratti a tempo determinato usufruendo delle graduatorie e in particolare:

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Vedi dispositivo sentenza **Cassazione Civile Sent. Sez. U Num. 5072 Anno 2016**

FORSE PRESTO RICONGIUNZIONI NON PIU' ONEROSE

Forse dal prossimo anno si potranno valorizzare gratuitamente tutti i contributi accreditati nelle diverse gestioni del SuperInps, compresa la gestione separata.

Infatti il Governo sta lavorando per rendere più agevole la valorizzazione delle carriere discontinue a fini pensionistici.

Se il progetto che viene concordato in questi giorni con i sindacati sarà confermato, i lavoratori che hanno spezzoni contributivi in più gestioni previdenziali gestite ora dall'Inps (compresa la gestione separata) potranno sommare i vari contributi senza vincoli, oneri o penalizzazioni sul sistema di calcolo dell'assegno al fine di maturare i requisiti contributivi sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata.

Ricordiamo che le ricongiunzioni in passato in buona parte non erano onerose. Fu il Governo Berlusconi a rendere onerosa la ricongiunzione, avendo abolita la possibilità dei trasferimenti dai fondi esclusivi e sostitutivi dell'AGO all'Inps, misura attuata per impedire alle lavoratrici del pubblico impiego di passare all'Inps per avere un anticipo di pensione di 5 anni essendo allora differenti i requisiti per la pensione di vecchiaia tra le donne del pubblico impiego rispetto a quelle del settore privato; la differenza dei requisiti di età diverrà uguale entro il 2018.

CORTE COSTITUZIONALE - UNA SENTENZA CHE PONE MOLTI INTERROGATIVI

Sentenza 173/2016 della Corte costituzionale, tutte le contraddizioni sulle pensioni d'oro. In definitiva, bisogna amaramente constatare che i pensionati gravati dal contributo coatto di solidarietà (oltre che dalla mancata o ridotta perequazione) sono discriminati sia all'interno della propria omogenea categoria di pensionati con pensione ugualmente retributiva o mista, sia all'interno della più ampia categoria di contribuenti del Paese con analogo reddito. Nei Paesi civili, invece (Francia, Spagna, Germania), ai pensionati è destinato un carico contributivo più leggero e di privilegio, in ragione delle oggettive debolezze connesse all'età avanzata ed ai deficit di salute.

Intervento di Carlo Sizia, Stefano Biasioli e Michele Poerio*/formiche:

<http://formiche.net/2016/07/16/sentenza-corte-costituzionale-contraddizioni-pensioni/>

MONETE - NUOVO CONIO

Novità Monete

5 Euro Ag Proof - Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio



Peso 18 g
Diametro 32 mm
Tiratura 4.000 pz

EDITORE: **Zecca Italiana** ANNO: **2016**

€ 65,00 (Iva Inclusa)

PA - MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Con la circolare 58 dell'aprile u.s. l'Inps fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori "nuovi iscritti" che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.

Viene, altresì, dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall'errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 nonché i nuovi criteri per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 58 del 1.04.2016 (documento 145)

AGGIORNAMENTO DURANTE IL CONGEDO PARENTALE

La possibilità che viene data al lavoratore di poter usufruire del congedo parentale anche in modo frazionato apre la strada ad una possibilità di interruzione del periodo di congedo; durante tale sospensione il lavoratore sarebbe libero di partecipare ad iniziative di formazione (Orientamenti applicativi Aran **SCU_042**).

MATERNITA' / PATERNITA' e ECM

L'assenza connessa all'evento maternità o paternità non dà diritto a crediti, ma dà diritto alla esenzione dall'obbligo formativo nella misura di 4 crediti per ogni mese (*) in cui l'attività lavorativa è sospesa (autocertificazione con le date di inizio e fine del periodo di astensione lavorativa da inviare alla Segreteria CO.GE.A.P.S. email: ecm@cogeaps.it)

Periodi con diritto alla esenzione:

- interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio
- interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni
- astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni)
- congedo parentale
- congedo per malattia del figlio
- adozione e affidamento preadottivo
- adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

(*) L'unità mese è considerato il periodo di sospensione dell'attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni.

OSPEDALIERI e CARENZE

Assunzioni con contratti libero professionali più volte reiterati, turni di lavoro massacranti e orari che non rispettano le norme europee ... e logicamente nessun responsabile di tanto disordine ...

unico sindacato che grida alle inosservanze l'Anaa, ma coi rinnovi contrattuali si tende a istituzionalizzare le enormi carenze di organico sia medico che infermieristico. Dall'Anaa Sicilia l'allarme: "Personale allo stremo, gravi rischi per assistenza". La denuncia inviata al direttore generale del presidio, all'assessore Gucciardi e al Prefetto di Messina: viene chiesto un "tempestivo" intervento delle istituzioni e l'attivazione "immediata" di un tavolo tecnico per valutare gli "opportuni e immediati correttivi". Allarme e proteste anche in Molise.

L'UMI RICORRE CONTRO LA REGIONE LOMBARDIA

Perché il ricorso al TAR dell'UMI, presidente Franco Falsetti, contro l'applicazione della L.R. 23/2015 della Lombardia

Dal Presidente UMI Franco Falsetti:

L'UMI (Unione Medici Italiani) il 4 luglio 201 ha depositato ricorso al TAR di Milano contro la DGR n.X/5113 applicativa della LR n.23/2015 della Lombardia in quanto la delibera non prevede a livello delle nuove istituite ASST (Agenzia Socio Sanitaria Territoriale) rapporti con le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale (MMG) al contrario di quelle della dipendenza medica.

La questione è rilevante perché con le modifiche introdotte al Servizio Sanitario della Lombardia da parte della L.R. n-23/2015 sono proprio le ASST e non le ATS (Agenzia di Tutela della Salute) ad erogare tutte le prestazioni socio-sanitarie sul territorio comprese quelle sanitarie da parte dei Medici di Medicina Generale.

In passato la precedente organizzazione del Servizio Sanitario della Lombardia prevedeva che le abrogate ASL (Aziende Sanitarie Locali) gestissero ed erogassero contemporaneamente le prestazioni di Medicina Generale (e anche della Pediatria di Libera Scelta) sul territorio e fossero loro a gestire i rapporti sindacali a tutela dei MMG in applicazione dell'ACN della Medicina Generale.

Questa della mancanza di tutela sindacale è una dei tanti errori introdotti con la riforma del Servizio Socio-Sanitario introdotti con la L.R. n.23/2015 della Lombardia non contestati costituzionalmente ed inspiegabilmente, dal Governo che, come noto, ha approvato la nuova normativa regionale lombarda anche se in maniera sperimentale.

E' per questo motivo che il ricorso dell'UMI pone, in subordine, al TAR un quesito di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,97 e 117, comma II lett. L) e M) della Carta Costituzionale ritenendo illegittimo l'art. 1, comma 1, lettere K), L), e P) della L.R. 23/2015 della Lombardia.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a Slow Food Italia nel 30° anniversario della fondazione

Data di emissione il 26 luglio 2016



IL MEDICO CHE SCONSIGLIA I VACCINI PUÒ ESSERE RADIATO DALL'ORDINE

La prevenzione e la scomparsa di malattie infettive, in passato tra i più terribili flagelli dell'umanità, costituiscono un successo senza pari e, senza dubbio, il più gran numero di vite salvate grazie alla scienza medica. Forse la scomparsa del confronto quotidiano con le conseguenze mortali o invalidanti di tante malattie, dovuta alla scoperta dei vaccini e delle terapie antibiotiche, che ha indotto la cittadinanza a credere che il successo sulle malattie infettive fosse definitivo e negli ultimi anni si sono sottovalutate le vaccinazioni, esaltando a sproposito effetti collaterali e eventi avversi. Interviene la FNOMCeO (vedi documento allegato): i medici che senza motivazioni cliniche sconsigliano la vaccinazione, commettono una infrazione deontologica con conseguenze sanzionabili.

“I vaccini sono, nella storia della medicina, gli interventi più efficaci mai resi disponibili per l'uomo -ha affermato il Presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani -. Ed è forse proprio la scomparsa del confronto quotidiano con le conseguenze mortali o invalidanti di tante malattie, dovuta alla scoperta dei vaccini e delle terapie antibiotiche, che ha indotto la cittadinanza a credere che il successo sulle malattie infettive fosse definitivo”

“E' la prima volta che la Fnomceo sente l'impellenza e la necessità di elaborare un Documento specifico sulle vaccinazioni, nel tentativo di contrastare la pervasiva attività dei movimenti antivax e di ricomporre la frattura tra scienza e società, tra cittadini e istituzioni, rinsaldando la Relazione di Cura” conclude il Segretario della Fnomceo, Luigi Conte.

IN ALLEGATO A PARTE - FNOMCeO Documento vacc. (documento 146)

INPS: DOMANDA ONLINE UNIFICATA PER LA PENSIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI *Fonte: Inps*

L'Inps comunica che è stato unificato il servizio online per la domanda di pensione diretta per dipendenti pubblici e privati (pensione di vecchiaia o anticipata o di anzianità per i casi eccezionali attualmente previsti quali le pensioni in salvaguardia).

Anche i dipendenti pubblici devono inviare all'Inps la domanda di pensione diretta, di vecchiaia e anticipata utilizzando il servizio online “Domanda di Prestazioni Previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei ecc.” accessibile dal percorso Servizi OnLine > Accedi ai servizi>Servizi per il Cittadino. Dopo la compilazione del pannello Anagrafica, l'iscritto alla Gestione dipendenti pubblici può selezionare il tipo pensione (vecchiaia, anticipata, di anzianità per i casi eccezionali attualmente previsti quali le pensioni in salvaguardia) e scegliere la gestione e il fondo di appartenenza.

Devono inoltre essere compilate le dichiarazioni di responsabilità relative:

- ultimo datore di lavoro
- data di cessazione del rapporto di lavoro
- eventuale titolarità di altre prestazioni pensionistiche e/o assistenziali.

Nel caso in cui venga richiesto, unitamente alla pensione, anche l'Assegno al Nucleo Familiare, è necessario indicare il reddito presunto.

Vedi scheda informativa

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2&ServAction=elencoTipoUtente&ServSubAction=26&ServID=568>

INPS: PROCEDURA TELEMATICA DELLE DOMANDE DI MATERNITÀ DI CONGEDO POST PARTUM NEI CASI DI PARTO PREMATURO fonte: Inps

L'Inps, con il messaggio n. 3131 del 20 luglio 2016, comunica l'aggiornamento delle applicazioni per l'invio telematico delle **domande di congedo di maternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata**, per poter acquisire domande con periodi *post partum* nei casi di parto prematuro.

Gli aggiornamenti svolgono la funzione di dare esecuzione a quanto previsto dal *decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4* – circolare Inps n. 69 del 28/04/2016. *Modifica degli artt. 16 e 26 D.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).*

Si tratta del congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell'art. 24 T.U. in materia di conservazione del diritto all'indennità di maternità. Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili.

L'aggiornamento in oggetto riguarda, in particolare, i casi di **parti “fortemente” prematuri** da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell'inizio del congedo ordinario ex lett. a dell'art. 16 del citato T.U.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.3131 del 20.07.2016 (documento 147)

AGENZIA DELLE ENTRATE – DONAZIONE IN DENARO - TASSAZIONE

Domanda

Ho ricevuto una somma di denaro da mio padre tramite assegno bancario. È comunque soggetta a imposizione fiscale (Irpef o altro) oppure dipende dall'importo?

Risponde G.Mingione

Le donazioni in denaro non costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef; pertanto, non devono essere dichiarate nel 730 o nell'Unico.

Tuttavia, qualora la donazione non sia di modico importo, la stessa è soggetta a imposizione indiretta e va fatta necessariamente per atto pubblico.

Per determinare l'imposta dovuta dal beneficiario della donazione, occorre tener conto delle seguenti aliquote e franchigie (cioè, le soglie al di sotto delle quali non si paga imposta):

- 4%, oltre la franchigia di un milione di euro per beneficiario, se destinatario è il coniuge o un parente in linea retta;
- 6%, oltre la franchigia di 100mila euro per beneficiario, se destinatario è un fratello o una sorella;
- 6%, senza alcuna franchigia, se destinatario è un parente entro il quarto grado, un affine in linea retta o un affine in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8%, senza franchigia, se destinatario è un soggetto diverso da quelli indicati in precedenza.

Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992, l'imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di 1,5 milioni di euro (con le aliquote del 4, 6 o 8%, in base al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).

INDENNITA' FERIE NON GODUTE

Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro a domanda del lavoratore sussiste il diritto all'indennità economica sostitutiva per le ferie non godute.

Corte di giustizia europea – sentenza relativa alla causa C-341/15

ENPAM - AGGIORNAMENTO TRATTAMENTO PER 4573 MEDICI PENSIONATI CON VERSAMENTI NEL FONDO GENERALE QUOTA B

Anche se titolari di pensione i medici che continuano ad esercitare la libera professione sono tenuti al versamento contributivo della quota B del Fondo generale con aliquota intera attualmente pari al 14,50% o con l'aliquota ridotta pari al 50% dell'aliquota intera e precisamente pari al 7,25% sugli introiti netti (cioè dedotte le spese inerenti alla produzione del in relazione se versata contribuzione intera oppure ridotta e precisamente 0,51 se ridotta , 1,03 se intera. In precedenza 0,23 con contribuzione al 2% e i,44 con contribuzione al 12,50, passata poi a 0,72 per aliquota contributiva al 6,25 e 1,44 per aliquota contributiva al 12,50. Dal 2013 le aliquote sono gradualmente in aumento e arriveranno nel 2021 al 9,75 per la ridotta e al 19,50% bper quella intera.

dal	al	PENSIONATI aliquota contributiva ridotta	PENSIONATI aliquota rendimento contribuzione ridotta	PENSIONATI aliquota contributiva intera	PENSIONATI aliquota rendimento contribuzione intera
01.01.1990	31.12.2011	2,00 %	0,23 %	12,50 %	1,44 %
01.01.2012	31.12.2012	6,25 %	0,72 %	12,50 %	1,44 %
01.01.2013	31.12.2013	6,25 %	0,51 %	12,50 %	1,03 %
01.01.2014	31.12.2014	6,25 %	0,51 %	12,50 %	1,03 %
01.01.2015	31.12.2015	6,75 %	0,51 %	13,50 %	1,03 %
01.01.2016	31.12.2016	7,25 %	0,51 %	14,50 %	1,03 %
01.01.2017	31.12.2017	7,75 %	0,51 %	15,50 %	1,03 %
01.01.2018	31.12.2018	8,25 %	0,51 %	16,50 %	1,03 %
01.01.2019	31.12.2019	8,75 %	0,51 %	17,50 %	1,03 %
01.01.2020	31.12.2020	9,25 %	0,51 %	18,50 %	1,03 %
01.01.2021		9,25 %	0,51 %	19,50 %	1,03 %

Quest' anno sono 4.573 i medici pensionati attivi (i nati dal 1946, mentre i nati negli anni precedenti hanno già goduto degli aggiornamenti) che in virtù dell'aggiornamento triennale (effettuato automaticamente senza alcuna domanda dagli uffici Enpam) avranno ad agosto un assegno più ricco, coi ratei arretrati da gennaio.

In passato era stato richiesto l'esonero contributivo come avviene nell'Inps per le somme inferiori ai 5 mila euro dei medici con attività libero professionale marginale, data l'esiguità della rendita non certo recuperata cogli indici di sopravvivenza media, ma con oneri amministrativi di forza lavoro che certamente non sono compensati dalle somme riscosse.

Facciamo presente che contrariamente di quanto avviene per gli attivi l'aliquota ridotta non è del 2% bensì, per specifica norma di legge, pari al 50% dell'aliquota ordinaria.